

andando al fondo del problema e non affrontando la realtà delle risultanze.

Se il procedimento si fonda, quindi, sulle dichiarazioni (fin qui veritiere, fin qui attendibili, fin qui riscontrabili) di questo architetto De Mico, che nessuno conosceva all'inizio, ma che poi tutti hanno dovuto ammettere di aver conosciuto in profondità, dopo gli atti esperiti dalla Commissione parlamentare, non vedo come il senatore Colombo possa, dal punto di vista logico e processuale, sfuggire ad una imputazione che può essere soltanto quella di concussione.

Parliamoci chiaramente: se con un giudizio estrapolassimo le dichiarazioni di De Mico riferite al senatore Colombo, se eliminassimo dal novero degli imputati questo nostro collega ed ex ministro, implicitamente inficeremmo tutta la dichiarazione di De Mico, tutta la sua attendibilità, basata fundamentalmente su riscontri obiettivi, che, mano a mano che si è andati avanti nel processo, si sono rivelati fondati. Questa dichiarazione diventerebbe allora qualcosa di incerto, sarebbe incrinata internamente dalla espulsione dalla scena processuale del senatore Colombo.

Ecco perché, se vogliamo seguire un disegno architettonico dell'accusa, se vogliamo definire un disegno a tutto tondo, dando retta alle nostre intelligenze, prima che alle nostre simpatie e alle nostre posizioni politiche, questa architettura processuale non può essere in alcun modo incrinata attraverso l'estromissione dalla scena processuale di uno degli imputati.

Se De Mico, per ammissione ormai universale, è ritenuto un teste attendibile di una imputazione di concussione, tanto da assumere le vesti della parte lesa, non si può ad un certo punto operare una distinzione ed una dicotomia, dicendo che egli non è attendibile per quanto riguarda il senatore Vittorino Colombo.

Come vedete, colleghi, non mi imbarco in giudizi morali: lo ha fatto benissimo stamattina il collega Tassi, coloritamente, appassionatamente, in maniera degna di quel grande avvocato e di quel fine giurista che egli è; lo hanno fatto tutti i col-

leghi delle opposizioni, allorché hanno scavato a fondo in questa vicenda processuale delineando responsabilità e qualche volta dipingendo, con colori vivaci e piacevolmente forti, le personalità e le storie che animano questo processo.

Non voglio nemmeno portare nella discussione di questa vicenda alcun elemento passionale: rispettosamente, umilmente, con molta tranquillità, ma anche — spero — con una logica interna che non può essere contraddetta da alcuno, vi dico che il processo si deve impennare su un addebito di concussione, che si fonda su elementi probatori provenienti da una fonte che abbiamo riscontrato come attendibile e veridica, e che quindi non può essere incrinato dalla estromissione dalla scena processuale di uno degli imputati.

È questa la logica processuale alla quale siamo abituati. Non porto mai nelle discussioni di carattere giuridico il peso delle mie convinzioni politiche ed ideologiche, perché sarebbe sciocco, contro la natura dell'uomo intelligente, ma soprattutto contro la natura e la funzione di questo Parlamento, che oggi è riunito per dare un giudizio di attendibilità.

Non do un giudizio di colpevolezza — e non potrei darlo, né potrebbe darlo alcuno — perché non è questo ciò che ci viene richiesto. Noi non dobbiamo dire se il senatore Colombo o gli onorevoli Dairida e Nicolazzi siano colpevoli o meno; né dobbiamo dire, da un punto di vista politico, se essi siano degli sciocchi che si sono avvalsi di collaboratori che operavano in millantato credito ad ogni piè sospinto; non dobbiamo neanche dire se questa vicenda processuale abbia un sinistro peso sul disegno morale del nostro paese e della nostra classe politica. Il giudizio lo ha dato l'onorevole Tassi: ad esso mi adegno, con esso concordo pienamente. In questa sede noi dobbiamo soltanto verificare se a carico di questi imputati vi siano elementi che ne giustifichino il rinvio al loro giudice naturale: in questo momento siamo nella stessa posizione del giudice istruttore che, vagliate le ragioni dell'accusa, sentiti gli imputati e valutate le risultanze che dagli imputati

provengono, decide se essi debbano essere prosciolti per manifesta infondatezza dell'accusa oppure se sussistano elementi tali da giustificare un loro rinvio al giudice naturale.

Non dobbiamo dare, in sostanza, un giudizio di colpevolezza o di innocenza; anche perché un giudizio di innocenza, per quanti sforzi logici vogliamo compiere, non potrebbe essere basato sulla palese infondatezza delle accuse, che del resto ci sono e sono attendibili da un punto di vista logico, da un punto di vista probatorio, da un punto di vista di riscontro. Non possiamo, d'altronde, imbarcarci in un giudizio di palese infondatezza, che — come tutti sappiamo — proviene dalla certezza dell'inconsistenza degli addebiti mossi agli imputati. Anche nel caso in cui nutristimo dei dubbi, anzi soprattutto nel caso in cui vi fosse un conflitto di prove in favore e contro questi imputati, noi dovremmo ugualmente votare per il loro rinvio davanti al giudice naturale, adempiendo una funzione che — lo ripeto — non mi piace, non mi è naturale e con si concilia con la mia natura di difensore nato, ma che dobbiamo assolvere per una forma di rispetto verso noi stessi, prima ancora che verso l'opinione pubblica.

L'opinione pubblica, infatti, potrebbe essere sfavorevolmente impressionata da un Parlamento che, in presenza di questi elementi, si pronunciasse per una palese infondatezza dell'accusa; ma non è questo quello che ci preoccupa. Ne sono piovute tante di accuse sulla classe politica italiana, ma essa non è stata neppure scalfita dalla scarsa considerazione dell'opinione pubblica! Vi chiedo, signor Presidente, onorevoli colleghi, di aver rispetto non per chi sta fuori da questo Palazzo, ma per noi stessi innanzi tutto. Non me la sento dal punto di vista della logica, dell'intelligenza e della ragione, di spingere la mia solidarietà di collega parlamentare, la mia attitudine professionale di difensore, la mia volterriana tendenza a valutare sempre in maniera critica tutti gli elementi processuali, fino ad arrivare alla

palese infondatezza (che nel caso di specie non esiste).

Se non vi è, allora, palese infondatezza; se l'accusa così com'è formulata (ormai si sono convinti anche i colleghi delle opposizioni) può stare in piedi dal punto di vista logico-giuridico soltanto se parliamo di concussione e non di corruzione; se, colleghi parlamentari, questa accusa non può essere spezzata nella sua integrale attendibilità estrapolando dalla scena processuale un soggetto, credo che la conclusione sia quella cui è pervenuto stamattina il collega Tassi con molto acume, con molta intelligenza e con un accorato accento di passionalità per le sorti del nostro Stato, della nostra classe politica e del nostro paese.

Passiamo ora all'ultimo argomento in discussione. Si invita a rispettare la volontà referendaria. Ho ascoltato con molta attenzione il collega socialista che mi ha preceduto, il quale spezzava lance ad ogni piè sospinto per il rispetto della volontà referendaria; ma rispettare la volontà referendaria non significa disprezzare o dimenticare la legge. Oggi il giudice naturale di questi signori — ex ministri, colleghi del Parlamento — è l'Alta Corte di giustizia, che se opererà con alacrità, con intelligente attenzione e con solerzia potrà emettere la sua sentenza prima del gennaio 1989; se, invece, seguendo la prassi che caratterizza le vicende giudiziarie italiane, consentirà che questo processo abbia come tutti gli altri una vita misurabile in tempi biblici, a gennaio non farà altro che dichiarare la propria incompetenza e rimettere gli atti alla magistratura ordinaria. In tal modo si supereranno tutte le contraddizioni relative alla posizione processuale degli imputati laici e chierici (si usano queste brutte espressioni di antico diritto medioevale); ma oggi, allo stato degli atti, nell'attuale situazione legislativa, noi possiamo chiedere soltanto il rinvio all'Alta Corte di giustizia.

Sono curioso di ascoltare le argomentazioni (certamente brillanti) con cui il mio maestro, senatore professor Gallo, interverrà a tale riguardo. Indubbiamente

questa è la situazione, e a fronte di essa non possiamo assolutamente cambiare in alcun modo le regole del gioco.

Dicevo in precedenza che non intendo imbarcarmi in giudizi morali; non lo voglio fare innanzi tutto perché — credetemi — quelli di cui ci occupiamo sono piccoli episodi: sono la punta di un *iceberg* ben più importante. Ieri abbiamo liquidato, con una bella insabbiatura, una questione di tangenti di 180 miliardi di lire. L'abbiamo liquidata perché i fatti erano lontani, perché (come ha detto il relatore Casini) vi era la manifesta infondatezza dell'accusa. Invece, a mio avviso, vi era una manifesta impotenza della Commissione. Questa è la realtà!

Ci siamo abituati a queste vicende scandalose e scandalistiche. Ci siamo talmente abituati che ormai nel cittadino esse non fanno più notizia, non suscitano neppure quei sentimenti di sdegno che suscitavano una volta. Siamo talmente abituati a questo stato di cose che riteniamo perfettamente inutile emettere un giudizio morale su questa classe politica, su questo sistema, su questo regime, sulle sue implicazioni, sui suoi metodi di comportamento, sul suo modo di essere. Tale giudizio è però contenuto nelle relazioni che non appartengono certo al Movimento sociale italiano, ma a voi. Se prendessimo il meglio di queste relazioni, avremmo un quadro ben preciso della situazione di degrado morale in cui versa il nostro paese.

Ho detto prima che non intendo imbarcarmi in giudizi morali o politici che sono a monte nelle nostre convinzioni: qui bisogna operare con il taglio della logica e non con le convinzioni personali, ed è per questo che intendo emettere un giudizio logico. L'architetto De Mico, che per altri versi e per altri precedenti figura come corruttore, è, *oborto collo*, costretto a rivolgersi al magistrato per formulare un'accusa di concussione. Egli non può perciò essere trattato (se mi consentite) alla stregua di un personaggio della nostra letteratura che risponde al nome di Pinocchio. Collodi narra che, essendosi questo personaggio rivolto alla magistra-

tura per denunciare il furto subito di alcune monete d'oro, fu ascoltato con molta attenzione da un nobile giudice appartenente alla specie degli oranghi. Questi più volte si commosse al racconto del burattino, a tal punto che spesso estraeva dalla tasca un fazzoletto per asciugare degli occhiali privi di lenti che usava portare in quanto sofferente di una forte flussione agli occhi. Alla fine della deposizione il giudice, rivoltosi a due gendarmi alle sue spalle, disse: «Questo burattino è stato derubato di alcune monete d'oro, quindi prendetelo e portatelo in prigione».

Credo che il Parlamento avrà la dignità, l'intelligenza, il coraggio, il buon gusto di non fare la parte del giudice scimmione, di non rinviare a giudizio per corruzione un De Mico che è stato derubato di alcuni miliardi, così come è configurata l'accusa, a seguito di una smaccata, chiara, palese, evidente concussione. Se qualcuno vuole comportarsi alla maniera dei personaggi di Collodi, lo faccia pure: noi del Movimento sociale italiano, per quanto apprezziamo la buona letteratura italiana (e Collodi fa parte della buona letteratura italiana ed è ricco di spunti giuridici e di esperienze di vita) non ce la sentiamo di assumere il ruolo del giudice scimmione, di far finta che esista una corruzione quando invece esiste una concussione. Non intendiamo perciò dare corpo ad una accusa che vedrebbe De Mico, come il povero Pinocchio, condotto sul banco degli imputati per essere stato derubato di alcuni miliardi in circostanze che la magistratura ordinaria acclarerà durante il dibattimento. Noi in questa sede non possiamo avallare una sciocchezza di tal genere (*Applausi dei parlamentari del MSI-destra nazionale — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Onorato. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI ONORATO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la fase che stiamo vivendo, di passaggio dalla giustizia politica a quella ordinaria in ma-

teria di reati ministeriali, complica sicuramente la decisione che dovremmo assumere. Vorrei però invitare i colleghi a prescindere da tale aspetto, recuperando la valutazione del merito delle risultanze processuali. Questo è il primo punto del mio ragionamento, seguendo il quale ripeterò alcune cose e forse altre saranno da me illustrate per la prima volta: comunque, *repetita iuvant*.

Alcuni fatti. Vorrei che i colleghi ricordassero o sapessero che vi fu una perquisizione domiciliare il 16 febbraio 1988 mediante la quale si riuscì a venire in possesso delle agende di De Mico. Sulla base di tale sequestro si scoprì una sede occulta, quella di via Europa n. 8, interno 44, a San Donato Milanese, che recava il nome di «Società IMELCO», che presentava una porta blindata, che era circondata dall'obbligo di segretezza e, come ha ricordato il collega Battello, dal dovere per i collaboratori dell'ingegner De Mico di non rivelarne l'indirizzo neppure ai fornitori.

Tale sede segreta fu scoperta casualmente ed in essa furono sequestrati supporti magnetici, *floppy disk*, ed il famoso *computer* della contabilità nera della CO-DEMI. Subito dopo De Mico fugge in Svizzera. Questo è un punto che non ho sentito ricordare negli interventi precedenti. Egli si porta dietro 24 miliardi in assegni: evidentemente si voleva sottrarre alla giustizia italiana (24 miliardi non sono pochi).

Senonché, il 19 febbraio — pochi giorni dopo quel 17 febbraio in cui furono scoperti il *computer* e la sua contabilità nera — il pubblico ministero di Genova emette ordine di cattura contro De Mico e sequestra la provvista bancaria; quei 24 miliardi che De Mico aveva in Svizzera diventano carta straccia, perché non li può riscuotere. A quel punto egli è costretto a tornare in Italia; non poteva resistere, non aveva i mezzi per sopravvivere e sarebbe andato in fallimento tutto il suo castello aziendale. Egli, ripeto, è costretto, non tanto dall'ordine di cattura quanto dal sequestro della provvista bancaria, a tornare.

Il 23 febbraio l'ingegnere Mancurti trova il De Mico al Ministero dei lavori pubblici in un atteggiamento, come già ricordato, «meno composto del solito». Quest'ultimo afferma di essere stato chiamato dalla procura di Genova a proposito del carcere di Pontedecimo. Venuto a conoscenza che Di Palma era presente, parla con quest'ultimo. Non sappiamo che cosa si siano detti; fatto sta che, il giorno dopo, De Mico si costituisce a Genova e lo stesso giorno — il 24 febbraio del 1988 — Di Palma (che il giorno successivo avrebbe dovuto partecipare ad una seduta del famoso comitato paritetico per l'edilizia penitenziaria) prende le ferie e si rende irreperibile. Il 25 febbraio lo vediamo passare clandestinamente la frontiera svizzera, nonostante avesse un regolare passaporto. Tutto ciò è noto.

Sottolineo che quando Di Palma fugge, anzi prima ancora, quando si mette in ferie per rendersi irreperibile non partecipando alla riunione del comitato e si reca in Svizzera (24-25 febbraio), non sa ancora che il 25 febbraio la procura della Repubblica di Genova emetterà un ordine di cattura contro di lui.

Oggi nella lettera autografa che abbiamo ricevuto pochi giorni fa (autografa perché, se fosse falsa, sarebbe stata dattiloscritta, mentre invece è scritta a mano), Di Palma afferma di aver semplicemente ricevuto il contributo spontaneo di un privato in vista del congresso socialdemocratico — una somma di 2 miliardi da parte di De Mico — e di essersi limitato a trasmettere contestualmente questo versamento di 2 miliardi all'onorevole Cuojati, segretario amministrativo del partito. Egli inoltre afferma di essere fuggito perché si sentiva ingiustamente perseguitato da un ordine di cattura e poi da un mandato di arresto provvisorio.

No, colleghi; quando Di Palma fugge non sa né dell'ordine di cattura né delle imputazioni contro di lui. Mi chiedo, e vi chiedo, e chiedo soprattutto all'onorevole Nicolazzi: Di Palma sarebbe fuggito con quella precipitazione, mettendosi in ferie, non partecipando alla seduta del comitato paritetico del giorno seguente, se avesse

semplicemente ricevuto 2 miliardi per il partito e li avesse contestualmente trasmessi all'onorevole Cuojati, senza sapere, poi, che l'onorevole Cuojati non li aveva registrati nel bilancio pubblico del partito? Che cosa doveva rimproverarsi? Non sapeva che sarebbe stato emesso contro di lui un ordine di cattura per favoreggiamento o per concorso in corruzione; che cosa aveva da fuggire?

Questi sono i fatti che volevo ricordare, per rilevare in primo luogo che la chiamata di correo — come la definisce il relatore Andò — di De Mico verso i ministri è assistita da riscontri oggettivi, non soggettivi: non è un mero indizio, assurge al valore di prova, perché il *computer*, il tabulato, la registrazione contabile in nero sono riscontri oggettivi, non soggettivamente provenienti dalla stessa fonte, cioè De Mico, caro Andò.

Dobbiamo tener conto del fatto che questo tabulato è stato occultato, destinato a rimanere nascosto e rivelato solo perché a ciò si è stati costretti, quando la decrittazione ormai era inevitabile, perché la Finanza ci stava già arrivando in quanto Attorrese e Pace «cantavano» ed avrebbero detto tutto. In tale quadro, questo tabulato ha un valore probatorio autonomo, in sé, non soggettivamente connesso alle dichiarazioni di De Mico, ma scisso da queste ultime. Fra l'altro, esso non solo era destinato a rimanere segreto, non solo rivela elementi di prova contro Nicolazzi, Darida, Colombo, Mazzani e tanti altri, ma fa emergere anche i reati commessi da De Mico, cioè i 67 miliardi di evasione fiscale. Non c'è dubbio, dunque, che l'oggettiva portata di questo tabulato sia scissa, nel senso che ha un valore probatorio autonomo rispetto all'atteggiamento processuale di De Mico. Questo è un punto da tenere ben presente.

Il secondo punto — e lo avete già capito perché l'ho già detto — riguarda la versione di Di Palma: essa, autografa ma tardiva, non è sostenibile. Di Palma non può venirci a dire oggi che sarebbe fuggito perché temeva assurde incriminazioni.

Sapeva invece che era imputabile — giustamente — di reati di corruzione, concussione, concorso o quello che volete, e di non essere stato semplicemente il tramite di una regalia fatta da De Mico all'onorevole Cuojati.

Comunque la lettera di Di Palma è anzitutto un'ulteriore conferma della veridicità dei dati del tabulato; ma è altresì una conferma indiretta che anche la destinazione che i tabulati indicano è reale, vera, proprio nella misura in cui Di Palma, sostenendo una destinazione assurda, insostenibile (quella del versamento a favore del partito) dimostra indirettamente che invece tutto si tiene coerentemente e fondatamente nelle risultanze del tabulato. È necessaria un'altra piccola osservazione su questo punto per cercare brevemente — chiedo scusa soprattutto ai colleghi che hanno compulsato gli atti se sarò sbrigativo e schematico — di recuperare la sostanza processuale del caso sottoposto al nostro giudizio, indipendentemente — ripeto — dalle complicazioni derivanti dalla fase transitoria in cui versa la normativa sui reati ministeriali. Recuperiamo un momento, perché ho ascoltato troppi argomenti che rischiano di essere fuorvianti su questo punto.

Ebbene, abbiamo visto che tali prelevamenti sono provati; il relatore Andò sostiene: «Sono provati i prelevamenti ma non lo sono i versamenti, o per lo meno non sono provati i destinatari dei versamenti che risultano, appunto, dalla contabilità nera di De Mico, della CODEMI». No! Non vorrei fare un ragionamento troppo sottile, ma il fatto è che se il tabulato è credibile (e lo è, poiché ha un valore probatorio oggettivo) — ricordo che su tale aspetto hanno insistito molti colleghi, tra gli altri, ottimamente, il collega Battello — esso prova non solo i prelievi della CODEMI, ma anche i versamenti a favore di «DA 2DA», «ZI 5 NI», «MI 3MA» (Mazzani), «BO 3 CO» (Colombo) o «NO 5 VI» (Vittorino), nella misura in cui queste ultime sigle abbiano una decodificazione certa; il che ancora non si è verificato.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE  
LEONILDE IOTTI.

PIERLUIGI ONORATO. Tali sigle dimostrano anche, secondo me, la veridicità di quanto sostiene il De Mico per quanto riguarda i destinatari dei versamenti, a meno che i reali ed effettivi percettori di tali versamenti (cioè Di Palma, Marinangeli e Mazzani) non intaschino fraudolentemente le tangenti dicendo: «Sono per Nicolazzi, ma me le prendo io», «Sono per Darida, ma me le intasco», e così via.

Ma questo è un dato assurdo, innanzitutto perché essi trattavano come delegati dei ministri; in secondo luogo (ed in connessione) De Mico aveva la possibilità di controllare l'esito del versamento verso l'ultimo destinatario avendo frequenti contatti con Nicolazzi e con Darida: Nicolazzi, lo scarrozza continuamente da Linate a Fiumicino. Inoltre Di Palma — torniamo a questo famoso autogol — fornendo tardivamente una versione insostenibile, che fra l'altro scagiona solo in parte Nicolazzi, conferma indirettamente la versione di De Mico circa la destinazione finale di questi versamenti.

Secondo me questo è il cuore del materiale probatorio che abbiamo dinanzi; il resto è materiale probatorio *ad colorandum*. Non ci perdiamo nei meandri analitici per verificare i passi e l'eventuale inesattezza di alcuni di essi, che poi non dipende certo da De Mico, ma casomai da Marinangeli. È infatti quest'ultimo ad aver firmato quel famoso «passi» del 14 giugno, che reca la firma di Marinangeli anche se questi è probabilmente a Milano.

Tutto questo è veramente *ad colorandum*. Noi sappiamo che i «passi» ci sono stati, che molti di essi sono in connessione con i versamenti, anche se ve ne saranno altri inesatti o che hanno un'altra motivazione.

Non ci fermiamo neppure a considerare le sfasature cronologiche tra i versamenti registrati nella contabilità nera e quelli effettuati (o dichiarati) da De Mico, poiché abbiamo constatato e ripetuto fino alla noia che tale sfasatura cronologica si

spiega con il cosiddetto fondo di rotazione per il quale De Mico riceveva, per così dire, un peculio in assegni (registrato al momento dell'uscita dalla CODEMI) che poi giostrava a seconda delle necessità delle sue pratiche corruttive o delle sue condotte, per così dire, di persona concussa.

Ritengo sia stato provato che sono stati dati due miliardi a Nicolazzi tra il novembre 1986 ed il gennaio 1987; che 175 milioni sono stati dati a Darida sino all'agosto 1983; che 245 milioni sono stati dati a Mazzani, forse per Vittorino Colombo (ne parlerò in seguito), nell'aprile 1984.

In realtà, colleghi, a mio avviso, da uno sguardo obiettivo e limpido delle carte, è emerso, con la precisione e l'obiettività delle regole e delle risultanze processuali e probatorie, un fatto abbastanza amaro. Secondo le regole del processo è emerso quello che il senso comune, la *vox populi* conosce per quanto riguarda l'economia della tangente e la moralità o immoralità del sistema politico.

Non abbiamo sempre sentito chiamare alcuni politici come «assessore 5 per cento» e «ministro 10 per cento»? Questo è il senso comune. Che cosa è successo in questo caso? I ministri ricevevano De Mico con il fatturato delle sue opere pubbliche sottomano: vi era uno sguardo, una congratulazione, un'allusione e poi la frase «passi dal segretario». Dice De Mico: «Come un medico dice di passare a pagare la parcella dalla segretaria». Questo è successo e questo ricostruiamo!

Si trattava dell'1-1,50 per cento rispetto al fatturato della CODEMI. Quando De Mico incontra Nicolazzi, il suo fatturato ammontava a 480 miliardi circa. Pensate, su un complessivo ammontare di 4.800 miliardi, dal 1972 in poi, destinati all'edilizia penitenziaria, la CODEMI ne aveva un decimo, 480 miliardi! E Nicolazzi dice: «figlio mio, un decimo, sono circa 5 miliardi, 4 miliardi e 800 milioni, fai tu», intendendo «passa da Di Palma». Poi si accordano per i due miliardi. E altrettanto fa Darida: sorrisingo, fatturato, allusioni, «passi da Marinangeli». In questo

caso sarebbe un miliardo, però poi riesce a dare soltanto 170 milioni, perché per fortuna il 3 agosto Darida lascia il Ministero di grazia e giustizia.

Il senso comune! Certo, io non voglio giudicare con il senso comune però le risultanze processuali in questo caso collimano con il senso comune. E ciò è agghiacciante, colleghi!

Non vi è reato in questi fatti? Oppure, che *nomen iuris* dobbiamo attribuire a questi fatti? Non è concussione, afferma ancora il collega Andò, perché la concussione è esclusa dai continui viaggi tra Nicolazzi e De Mico; questi viaggi dimostrerebbero il rapporto paritario fra i due.

Ma vi è veramente un rapporto paritario fra i due? Dal 31 agosto 1986 al 26 novembre 1987 per 107 volte Nicolazzi ha viaggiato con aerei privati; non so se tutti erano di De Mico, ma molte volte erano suoi. 107 viaggi? Forse qualche decina in meno, ma alcuni sono proprio documentati. Rapporto paritario? Andiamo a leggere la testimonianza della segretaria Egle Oltolina. Poveretta! Dice di non ricordarsi se in casa aveva la madre o la sorella che stava male, ma afferma che era ossessionata, anche di notte, perché riceveva telefonate dalla segreteria di Nicolazzi che le dicevano perentoriamente: «Domani il ministro parte alle 12!»! E successivamente: «Il ministro parte alle 14!»! E lei, di notte, con un malato in casa, doveva telefonare per organizzare il cambiamento dei piani di volo.

È questo un rapporto paritario?

La realtà, come ha ricordato anche il collega Battello, è che i viaggi rappresentano uno dei più eclatanti ed arroganti modi di esercizio della supremazia di Nicolazzi nei confronti di De Mico. Altro che escludere la concussione! I viaggi sono anzi un indizio di questo reato, cioè dell'abuso di autorità di Nicolazzi verso De Mico.

Voglio aggiungere un'altra considerazione. Sono pienamente convinto che in questo caso sussista il reato di concussione; ma se qualcuno dei colleghi pensasse invece al reato di corruzione propria ed antecedente (come si dice tecnica-

mente), per qualificare questi fatti e per dare loro un *nomen iuris*, non si faccia però ingannare dalla memoria difensiva dell'onorevole Darida, che egli ci ha fatto pervenire in questi giorni in casella. In tale memoria difensiva ci si chiede come possa trattarsi di corruzione propria, se non esiste l'atto amministrativo illecito.

Dov'è — si dice — l'atto amministrativo illecito? Ma, colleghi e difensori dell'onorevole Darida, andate a rileggere il codice, nel quale si stabilisce che il reato di corruzione propria ed antecedente esiste quando vi sia una dazione di denaro o di altra utilità, allo scopo di commettere un atto illecito. L'atto illecito, quindi, è elemento del dolo, non della struttura materiale del reato: ne consegue che vi può essere corruzione anche se poi, di fatto, non esiste l'atto illecito. La corruzione, infatti, si perfeziona con la corresponsione del denaro del privato.

Non c'è forse — riprendo un argomento già utilizzato — un potere autoritativo dei ministri verso De Mico, tale che non si possa configurare il reato contro la pubblica amministrazione, cioè la corruzione o la concussione? Come si fa a negare, colleghi, che i ministri avevano un potere di intervento autorevole ed autoritario, *ex officio*, *ex auctoritate*, per quanto riguarda la cosiddetta rimodulazione finanziaria dei finanziamenti destinati ai cantieri dell'edilizia penitenziaria? Tutti i relatori hanno ricordato che il 23 maggio 1983 venne emanato un decreto con il quale si effettuò una rimodulazione finanziaria a favore di alcuni cantieri di De Mico, fra i quali Tolmezzo (introdotto per la prima volta), Busto Arsizio e via dicendo.

Vi è poi un altro fatto sintomatico, che, se non sbaglio, non è stato richiamato nel corso della precedente discussione. Mi riferisco al fatto che in Commissione "inquirente" Darida sostenne di non aver mai presieduto il comitato paritetico. Successivamente invece dai verbali è risultato che egli ha presieduto il comitato il 23 marzo e il 9 maggio 1983. A questo punto, Darida ha detto: «Ah, sì, qualche volta, può darsi!». Ma come, tu vieni in

Commissione, sai di che cosa si tratta e ci dici queste cose? Forse Darida non si ricordava che esistevano alcuni verbali informali di quelle sedute.

NEREO BATTELLO. Allora, perché rimprovera De Mico di non ricordare tutto?

PIERLUIGI ONORATO. Appunto. De Mico, oltre tutto, non doveva ricordare una posizione sola, ma quelle di tutti gli accusati, nonché i «passi» ed altre cose non riguardanti le imputazioni al nostro esame.

Mi avvio alla conclusione aggiungendo un'ultima considerazione. In Commissione abbiamo riconosciuto (ed io mi sono identificato nella relazione Battello) che la posizione relativa a Colombo è ambigua, ma — badate bene — non tale da determinare l'archiviazione. In effetti esistono alcuni versamenti che risalgono all'aprile del 1980 (anno in cui Colombo era ancora ministro), e che si riferiscono alla ristrutturazione del palazzo di piazza Cordusio (ex sede della Borsa). Vi sono anche alcune sigle da verificare: per esempio, le sigle «BO 3 CO» del 1983 e «NO 5 VI» del 1985. È vero che allora Colombo non era più ministro, ma fin dall'inizio De Mico ha sostenuto di aver continuato a compiere quegli atti perché gli avevano detto che Vittorino Colombo conservava un potere di influenza sugli appalti della Italtel e delle poste in generale. Tutto questo deve essere verificato, e per ora non siamo riusciti a farlo. Vi è, ancora, il ringraziamento, generico e non specifico, fatto da Colombo nei confronti di De Mico, che non si sa bene in che cosa consista. Non si può dire, quindi, che non esistano elementi di dubbio e di sospetto.

Questo è il quadro relativo a Nicolazzi, Darida e Vittorino Colombo. Che fare, colleghi, di fronte a tale quadro? Abbiamo cercato di ricostruire nel suddetto modo la valutazione del merito probatorio di questo procedimento, ma che fare ora? Non si tratta forse di un processo così grave da meritare, da parte nostra, una risposta chiara alle domande di giustizia

che l'opinione pubblica reclama su questa vicenda? Non occorre forse una risposta chiara, anche in una fase di transizione e di complicatezza normativa (che purtroppo la transizione ci consegna), in quanto non è stata approvata da questa Assemblea con la maggioranza dei due terzi la legge di riforma della giurisdizione concernente i reati ministeriali?

Vi confesso francamente che sono stato molto incerto; però resta il fatto che io volevo e voglio dare una risposta chiara, nonostante la complicazione di cui parlavo poc'anzi.

Mi chiedo allora se mandare gli atti all'autorità giudiziaria ordinaria, cioè aspettare che entri in vigore la nuova normativa (perché trasmettere tutto all'autorità giudiziaria ordinaria vuol dire aspettare la normativa a regime, che ancora non è in vigore) equivalga a dare una risposta chiara alla domanda di giustizia che viene dal paese. Se entro la metà del gennaio 1989 fosse avanzata validamente una richiesta di referendum (la cosa non è impossibile e potrebbe trattarsi — badate! — anche di una manovra da parte di alcuni gruppi), quella normativa a regime quando entrerebbe in vigore? Passerebbero almeno due anni! E cosa direbbe il paese? Sarebbe quella una risposta chiara alla sua domanda di giustizia? È questa la domanda che mi sono posto!

Si parla di supplemento istruttorio, non di mero rinvio. Ma signori colleghi, salvo per quanto riguarda la posizione di Vittorino Colombo, di quale supplemento istruttorio abbiamo bisogno? Quale supplemento istruttorio chiederemmo alla magistratura per quanto riguarda le posizioni degli altri due ex ministri? Se poi qualche colorazione probatoria in più fosse necessaria, non ci sono forse i commissari d'accusa che possono istruire in fase predibattimentale il giudizio davanti alla Corte costituzionale?

Rimane l'ipotesi del rinvio alla Corte costituzionale, applicando la normativa transitoria (che sarà pure transitoria, ma che c'è), la quale a mio avviso, valutato il merito del procedimento, ci impone la messa in stato d'accusa. Certo, se poi a



gennaio entrerà in vigore pieno la normativa che abbiamo approvato, sorgerà un problema giuridico. Probabilmente, se il processo sarà già incardinato, varrà la regola del *tempus regit actus*, e allora giudicherà la Corte costituzionale. Se invece il referendum allontanasse l'entrata in vigore della normativa a regime, la Corte costituzionale potrebbe ugualmente fare il suo dovere.

Queste sono le risposte che io mi sono dato. Mi rendo conto, tuttavia, che tutti gli argomenti offrono vantaggi e svantaggi. Ogni argomento teso ad applicare la normativa vigente, e quindi la giurisdizione politica, o teso ad applicare la normativa futura definitiva, e quindi la giurisdizione ordinaria, ha dei pro e dei contro in ordine a quella stella polare che è la risposta che noi dobbiamo dare alla domanda di giustizia e di moralità proveniente dal paese.

Ho sentito in questa sede richiamare argomenti giuridici a favore o contro l'una o l'altra tesi, che denotavano forse un uso strumentale del diritto. Io vorrei invece sottrarmi ad un voto piegato all'uso strumentale dell'argomento giuridico: vorrei un voto che fosse la risposta rigorosa alla domanda di giustizia del paese ed alle esigenze di moralità del sistema politico ed economico (*Applausi dei parlamentari del PCI, della sinistra indipendente e di democrazia proletaria*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Covi. Ne ha facoltà.

GIORGIO TULLIO COVI. Signor Presidente, onorevoli deputati e onorevoli senatori, il 21 novembre 1984 l'onorevole Oddo Biasini, intervenendo a nome dei senatori e dei deputati repubblicani nella seduta congiunta delle Camere per il procedimento di accusa in cui erano coinvolti il ministro della difesa *pro tempore*, onorevole Andreotti, e il ministro delle finanze *pro tempore*, onorevole Tanassi, in relazione al caso del comandante della Guardia di finanza, generale Giudice, formulava l'auspicio che quella fosse l'ultima volta nella storia del nostro sistema

costituzionale che i parlamentari dovessero sentire e soffrire il disagio di celebrare un procedimento alquanto anomalo, secondo regole sostanzialmente incerte, se non astruse, in forza delle quali non è neppure facile individuare la natura dell'organo Parlamento in seduta comune, non equiparabile né assimilabile ad alcuna funzione tipica degli organi giurisdizionali.

Era un auspicio fondato sul fatto che a quell'epoca era in discussione al Senato e in avanzato stadio di elaborazione un progetto di modificazione dell'intero impianto del procedimento d'accusa contro il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, basato sulla modificazione dell'articolo 96 della Costituzione e sull'affidamento alla magistratura ordinaria tanto dell'istruttoria sui fatti addebitati ai ministri, quanto dei giudizi.

Ebbene, a quattro anni di distanza ci ritroviamo, purtroppo, a sentire e a soffrire il medesimo disagio di fronte a materia di estrema delicatezza, nella quale sono in gioco responsabilità personali che certamente non siamo chiamati ad accertare, ma sulle quali dobbiamo comunque assumere una posizione di promozione o di archiviazione dell'azione, sulla base del criterio dell'insussistenza o della sussistenza della manifesta infondatezza dei fatti addebitabili quali reati ministeriali.

Il tutto in una situazione resa ancor più complessa che non nel passato, determinata dalla intervenuta abrogazione referendaria delle norme contenute nella legge 10 maggio 1978 n. 170, dall'attuale vigenza della legge-ponte 20 maggio 1988, n. 163, e dalla pressoché paradossale coesistenza della legge di riforma costituzionale, pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale* del 15 ottobre 1988 n. 243, contenente una disciplina del tutto nuova in materia di procedimenti per reati in cui siano coinvolti il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri. Quest'ultima legge chiaramente attua la volontà popolare, espressa nel referendum, di attribuire alla giustizia ordinaria l'istruttoria e la cognizione dei fatti costituenti i cosiddetti reati ministeriali; tuttavia non è stata pro-

mulgata a causa del mancato raggiungimento del *quorum* dei due terzi nel voto in seconda lettura alla Camera dei deputati.

Questa situazione paradossale dovrebbe costituire un monito: procedere a colpi di referendum in materie nelle quali sono in giuoco delicati meccanismi istituzionali, creando vuoti legislativi che esigono procedure complesse per essere colmati, significa giocare d'azzardo con le istituzioni, porre mine sotto i pilastri e le travature che le reggono, con il rischio di farle alla fine crollare. Si parte, infatti, ma non si sa come e dove si arriva. Coloro che hanno promosso il referendum l'hanno fatto senza rendersi conto delle conseguenze che ne sarebbero derivate sul piano procedurale, e la cronaca nera ha subito provveduto a risvegliarci dal sonno e a farci toccare con mano il guasto prodotto, che sarebbe stato evitato se fosse stato condotto in porto l'*iter* legislativo della riforma, interrotto solo dalla fine anticipata della legislatura.

Voci autorevoli si sono levate nei giorni scorsi per propugnare il rinvio della seduta comune delle Camere: un rinvio puro e semplice, in attesa della definitiva promulgazione della legge suindicata. Un rinvio anche a nostro avviso ammissibile, nonostante l'articolo 29 del regolamento approvato dalle Camere nel 1961 escluda la possibilità di rinvii quando il Parlamento sia riunito in seduta comune per un procedimento d'accusa: quella norma trovava indubbiamente la sua *ratio* nel sistema allora vigente e nell'intento di impedire che attraverso l'istituto del rinvio si attuassero manovre di insabbiamento o di strumentalizzazione di pendenze accusatorie lasciate nel limbo della non decisione. Una norma, dunque, radicata in un sistema nella sua piena vigenza e giustificata dall'architettura del medesimo sistema, ove le implicazioni politiche potevano giocare pesantemente; ma, a nostro avviso, non opponibile di fronte ad un rinvio giustificato dall'opportunità di salvaguardare la volontà popolare espressa dall'abrogazione referendaria, tradotta ora nella legge di riforma costi-

tuzionale che attribuisce la competenza dei reati ministeriali alla giustizia ordinaria; legge della quale non è lontana la promulgazione.

Una soluzione questa, dunque, di assoluta limpidezza, che non si presterebbe neppure ad accuse o a insinuazioni di perseguimento di scopi dilatori o di copertura, perché è chiaramente giustificata dal diverso, evidente ed incontestabile fine di attuare la volontà popolare e di evitare possibili complicazioni procedurali, quando la legge di riforma sarà promulgata, se il procedimento dovesse essere pendente dinanzi alla Corte costituzionale per effetto della messa in stato d'accusa deliberata dalle Camere.

Nell'assenza di una risposta chiara nel senso testé indicato, ci pare che il Parlamento non possa sottrarsi ad una risposta per altro verso chiara, questa volta nel merito, sui fatti oggetto di dibattito in questa Assemblea. Si tratta — lo ribadisco — di una risposta chiara da dare con il massimo di serenità e di pacatezza nel vaglio e nella valutazione delle singole posizioni personali, sulla base delle indagini e delle risultanze esposte dalla Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa, quali emergono dalle relazioni al nostro esame. Sono relazioni tutte assai pregevoli e meditate, indicative dell'impegno e dello scrupolo con i quali la Commissione ha condotto i propri lavori, pur nell'incertezza del quadro giuridico entro il quale è stata costretta ad operare, ed indicative per il fatto, che a noi appare indiscutibile, che non è dato cogliere in esse posizioni pregiudiziali: appaiono il frutto di un'approfondita meditazione, anche se le conclusioni alle quali pervengono sono divergenti.

In ogni caso esiste un dato obiettivo, ed è che la relazione presentata dall'onorevole Santoro ha ottenuto il maggioritario consenso nella seduta del 20 luglio 1988. Pare a noi che le proposte in essa contenute meritino di essere accolte.

Siamo di fronte ad una vicenda non particolarmente intricata per quanto riguarda i fatti che la caratterizzano, la cui materialità consente di pervenire ad un

giudizio di manifesta o non manifesta infondatezza con riferimento alle singole posizioni e, quindi, all'archiviazione o alla formulazione del capo di accusa. Non vi è alcuna necessità, a nostro avviso, di ulteriori indagini, come invece la relazione di minoranza del senatore Andò propone per tutti gli ex ministri e quella di minoranza del senatore Battello per il solo senatore Vittorino Colombo.

Il materiale a disposizione della Commissione, dai tabulati contenenti la contabilità delle imprese facenti capo all'architetto De Mico, ordinate nel *computer* rinvenuto nell'ufficio di via Europa in San Donato Milanese, ai verbali degli interrogatori resi dinanzi alla magistratura genovese dallo stesso De Mico, da suoi collaboratori e da altre persone coinvolte nella vicenda, agli interrogatori ed ai confronti condotti dalla Commissione fino al 5 aprile 1988 e infine agli ulteriori elementi raccolti dalla Commissione nel corso dell'attività istruttoria condotta a seguito della decisione assunta in data 6 aprile, appare sufficiente ai fini di quel giudizio di manifesta o non manifesta infondatezza, che è appunto quello che viene richiesto al Parlamento in seduta comune dall'articolo 3 della legge 20 maggio 1988, n. 163, che ha ripreso la formula contenuta nell'articolo 4 della legge 10 maggio 1978, n. 170 (abrogato dal referendum). In base a tale articolo la Commissione è tenuta a riferire al Parlamento «qualora ritenga — così affermava il citato articolo 4 — i fatti non manifestamente infondati».

Sul punto della manifesta infondatezza o meno ci sembra che la relazione per la maggioranza porti argomenti assai convincenti nell'atto in cui propone l'archiviazione per il senatore Vittorino Colombo e la messa in stato d'accusa per gli onorevoli Nicolazzi e Darida, per il reato di corruzione propria, in quanto le accuse rivolte a questi ultimi non si configurano come manifestamente infondate: il che, ovviamente, non significa che esse siano accertate, né tanto meno provate. Per quanto attiene alla posizione del senatore Vittorino Colombo risulta, infatti, che egli

non è coinvolto, attraverso i famosi codici alfanumerici, nella registrazione del *computer*. Il fatto poi che nel *computer* figuri il nome di colui che fu segretario del senatore Vittorino Colombo, durante alcuni periodi del suo incarico ministeriale, e poi frequentatore del centro politico di piazza Sant'Ambrogio a Milano — parlo del professor Mazzani — non prova in alcun modo che i versamenti a lui fatti avessero diversa destinazione, anche perché tra il Mazzani e il De Mico correvano vari rapporti di affari di natura immobiliare e relativi a questioni di cooperative. Risulta inoltre che i rapporti tra il senatore Colombo e il De Mico furono rari e del tutto occasionali, prevalentemente determinati dal predetto Mazzani; che la circostanza famosa dei ringraziamenti che secondo il De Mico il senatore Colombo gli avrebbe rivolto dopo le sue visite conseguenti agli incontri con il Mazzani nello studio di piazza Sant'Ambrogio, non è riconducibile ai versamenti fatti in quelle occasioni al Mazzani, tanto che il De Mico alla fine ha affermato che tali ringraziamenti non avevano alcun riferimento specifico.

Si può dunque, con tranquilla coscienza, considerare giusta la proposta di archiviazione nei confronti del senatore Colombo in relazione ai fatti ricollegabili alla fattispecie di cui all'articolo 96 della Costituzione.

Obiettivamente diversa è la conclusione alla quale, a nostro avviso, si perviene per quel che riguarda gli onorevoli Nicolazzi e Darida, rispetto alla posizione dei quali non pare necessario procedere ad ulteriore indagine, come invece si propone nella relazione del senatore Andò. Questa mia affermazione non discende da una scelta emotiva, da un atteggiamento anche minimamente pregiudiziale determinato dal clamore dei fatti, bensì da un'analisi che, sempre entro i limiti di quel giudizio che ha come punto di riferimento la manifesta infondatezza, convince della necessità che i fatti siano valutati e giudicati, per la credibilità delle istituzioni ma anche nell'interesse di quanti sono coinvolti in questa vicenda. Per loro

non vogliamo sbrigativi verdetti di colpevolezza, ma un giudizio che elimini ogni sospetto, che fughi ogni ombra in ogni direzione.

Le motivazioni che in proposito sono contenute nella relazione dell'onorevole Santoro ci sembrano non seriamente confutabili. Ad esse qui intendo fare riferimento senza ulteriori commenti. Mi sembra però si debba considerare un punto che risulta da precise ed articolate considerazioni contenute in più relazioni, in particolare in quella del senatore Andò, riguardanti l'attendibilità del De Mico, le cui dichiarazioni costituiscono il perno delle accuse. Nessuno ha sostenuto che le dichiarazioni del De Mico siano motivate da inimicizia, rancore o risentimento personale nei confronti dei ministri; nessuno dei ministri ha fatto cenno alla possibilità di una congiura, ordita nei suoi confronti e della quale il De Mico sia stato il braccio operativo. Si aggiunge, in genere, che la personalità del De Mico non ha dato adito a sospetti e, nell'analisi dei motivi per i quali egli può essersi indotto ad ammettere le circostanze, si conclude che le ammissioni sono dovute alla convinzione del De Mico stesso dell'impossibilità di negare i pagamenti, in quanto ricavabili dal *computer* che era stato nel frattempo scoperto.

Se così è, se dunque si deve escludere che le sigle alfanumeriche siano il prodotto di un piano preordinato per coinvolgere in uno scandalo alcuni ministri; se si aggiungono gli altri elementi emersi nel corso delle indagini e descritti nella relazione dell'onorevole Santoro e qui ribaditi (per l'onorevole Nicolazzi la conferma della sigla alfanumerica da parte dei dipendenti Pace e Attorrese, il continuo utilizzo del vettore aereo del De Mico, l'episodio Alpi, le dichiarazioni dell'ingegner Mancurti; per l'onorevole Darida analoga conferma della sigla alfanumerica, l'assidua presenza del De Mico al Ministero di grazia e giustizia, a prescindere dal numero dei «passi» destinati ad incontri con il ministro, alcune contraddizioni in ordine ai rapporti con il De Mico in cui sono caduti sia l'onorevole

Darida, sia il suo segretario, la presidenza, saltuaria sì ma importante in un'occasione specifica, del comitato interministeriale paritetico munito di ampie facoltà discrezionali in ordine alla distribuzione o alla variazione dei fondi attribuibili alle diverse carceri); se ancora si aggiungono le considerazioni, sempre contenute nella relazione Santoro, sull'esistenza in capo ai ministri di poteri istituzionali dall'esercizio dei quali potevano derivare al De Mico vantaggi od ostacoli, si deve concludere che ci si trova di fronte ad un insieme di fatti e circostanze che non porta alla prova della responsabilità ma che esclude la manifesta infondatezza delle accuse.

Allo stato, dunque, le Camere sono in grado di decidere, né i fatti sopravvenuti nell'imminenza della seduta comune possono indurre a conclusioni diverse. La stampa ha dato notizia dell'iniziativa dell'ex direttore generale del Ministero dei lavori pubblici, Di Palma, rivolta al Presidente della Camera e da quest'ultimo trasmessa alla Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa, con la quale si prospetta una ricostruzione dei fatti che conferma il ricevimento di due miliardi, versati dal De Mico, ma si assume che il destinatario della somma non sia stato l'onorevole Nicolazzi, bensì l'onorevole Cuojati nella sua qualità di amministratore del partito socialdemocratico: il che, mentre da un lato conferma l'erogazione della somma, conferma le dichiarazioni del De Mico e conferma le risultanze del *computer*, nulla produce sotto il profilo della non manifesta infondatezza della possibile sussistenza di reato ministeriale. Infatti, non si vede come il versamento destinato al partito, di cui l'onorevole Nicolazzi era il segretario nazionale, possa assumere un aspetto indiziario diverso quando il cassiere era comunque il direttore generale del Ministero dei lavori pubblici e uomo di fiducia del ministro, al di là di quella che era la sua carica istituzionale.

La persona che ha svolto funzioni di cassiere, il luogo di erogazione della

somma — due *tranches* di 500 milioni sono state portate al Ministero —, la qualità soggettiva dell'erogatore interessato al campo dell'edilizia pubblica, confermano nella loro essenza i fatti quale indizio non lieve dello scopo illecito che giustificava l'operazione.

Resta il punto della qualificazione dei fatti attribuibili ai rapporti De Mico-Nicolazzi e De Mico-Darida sotto il profilo giuridico. Ebbene, a noi pare ineccepibile la conclusione alla quale è pervenuta la relazione per la maggioranza definendo il capo di imputazione nell'ambito del reato di corruzione. Siamo in presenza di un personaggio (il De Mico) che appartiene non tanto alla schiera di quegli imprenditori che costituiscono uno degli assi portanti della società italiana e del suo sviluppo economico e sociale, ma piuttosto alla schiera dei *brasseurs d'affaires*, di quella schiera, per fortuna ancora minoritaria, che passa il proprio tempo negli ambulatori ministeriali legando le proprie fortune all'appoggio dei potenti. Naturalmente un grosso evasore fiscale, ma con l'aereo personale alla porta, mezzo anche questo affascinoso per avviare rapporti, per acquisire simpatie, riconoscenze, introduzioni e alla fine favori remunerati. Il classico personaggio che una persona corretta, dotata di un minimo di prudenza, di esperienza personale e di fiuto, non ama frequentare; un uomo per il quale il momento corruttivo è messo nel conto, è un momento cardine della conduzione dei propri affari e della propria impresa, un fatto con essi connaturato che si lega con il sistema della loro conduzione, compresa l'imponente evasione fiscale, necessario alimento dei mezzi destinati a scopi illeciti.

Sembra, dunque, difficile, di fronte a tale disponibilità eretta a sistema, ipotizzare l'inesistenza del *pactum sceleris* che caratterizza il reato di corruzione, così come pare d'altro canto difficile scoprire nelle risultanze processuali gli elementi costitutivi del reato di concussione, cioè il comportamento del pubblico ufficiale che approfitta della propria posizione egemonica e del correlativo stato di sog-

gezione della persona alla quale rivolge le proprie cure criminose inducendola all'erogazione.

Un ultimo punto è quello conseguente alla posizione degli imputati laici. Nella seduta del 9 marzo 1988 la Commissione ha ritenuto di non dover procedere anche nei loro confronti, confermando poi tale decisione con l'approvazione della relazione di maggioranza. A noi non pare che si possa contestare l'opportunità di tale decisione se la si colloca in quella situazione paradossale di cui ho detto all'inizio, determinata dal referendum abrogativo e dagli interventi legislativi successivi, a prescindere dalle questioni che da tale decisione possono sorgere per effetto della connessione esistente tra i fatti che interessano chierici e laici. Opportunità che si giustifica anche sulla base delle polemiche sorte in relazione alla imputazione di laici nella vicenda *Lockheed*, e che certamente non era il caso di rinnovare nell'imminenza dell'entrata in vigore della legge di riforma costituzionale.

Nel concludere, signor Presidente, onorevoli deputati ed onorevoli senatori, non mi abbandonerò a facili richiami alla necessità di un soprassalto della classe politica italiana per la moralità della vita pubblica, richiami che potrebbero apparire retorici di fronte alle lacrimevoli circostanze che comunque sono evidenziate dai fatti al nostro esame, siano o non siano essi probanti o costituenti indizi di reati ministeriali. Mi limito solo a formulare l'auspicio che la decisione che l'Assemblea andrà a maturare alla fine di questo dibattito sia percepita dall'opinione pubblica come espressiva della volontà del Parlamento italiano, che sui fatti sia compiuta al più presto definitiva chiarezza nel pubblico dibattito e che, se responsabilità penali sussistono, esse siano represses con giusta sanzione (*Applausi dei parlamentari del PRI*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Tossi Brutti. Ne ha facoltà.

GRAZIELLA TOSSI BRUTTI. Signora Presidente, onorevoli colleghi, non mi rife-

rirò ai fatti emersi nelle indagini della Commissione, già così ampiamente ed efficacemente trattati nella relazione Santoro, dal senatore Battello, da altri intervenuti e, in ultimo, dai senatori Onorato e Covi. Voglio invece soffermarmi su due questioni che rischiano di catalizzare le votazioni cui saremo chiamati alla fine di questo dibattito: la richiesta di un supplemento di indagini e la questione della separazione del procedimento concernente i laici.

È stato, dunque, richiesto un supplemento di indagini. Si adducono a sostegno di questa richiesta tre argomentazioni, tanto strettamente intrecciate da confondere i rispettivi connotati: si rileva la necessità di un più completo esame, imposto in particolare dall'emergenza costituita dalla lettera di Di Palma (argomentazione cosiddetta Andò); si adduce, nel contempo, l'opportunità che tutto sia devoluto all'autorità giudiziaria ordinaria (chiamando in causa il referendum ed il suo esito: argomentazione sostenuta in questa sede da Mellini, ma proveniente anche, di rimando, da varie sponde esterne); si prefigura infine la possibilità di conflitti (cui ha fatto poc'anzi riferimento anche l'onorevole Buffoni).

Vorrei provare, onorevoli colleghi, a districare queste tre argomentazioni e ad esaminarle una per una, per tentare di ritrovarne il vero significato, che appare essere quello di un ennesimo — mi sia consentita l'espressione — espediente, che nulla ha a che fare, soprattutto, con la volontà popolare e con l'esito referendario.

Per quanto riguarda le nuove esigenze probatorie, la relazione Battello ha fatto giustizia di questa richiesta, elencando fatti, documenti, deposizioni testimoniali precise ed incontestabili; sono risultanze probatorie confermate in pieno dagli atti a vostra disposizione e che sono stati successivamente inviati dalla magistratura al Parlamento in seduta comune.

Non mi soffermo su questi dati, perché presumo che li abbiate letti: oggi comunque li avete risentiti. Voglio invece riferirmi brevemente all'atto di citazione

della procura generale della Corte dei conti, nel quale vengono indicati puntigliosi riscontri a tutti i fatti, sino a far esprimere al procuratore generale presso la Corte dei conti la seguente frase, prima delle conclusioni: «Le fattispecie riferite ai pubblici funzionari precitati sono piene di modalità di comportamenti così scorretti che — è il caso di dirlo — i fatti parlano da sé».

La stessa lettera del Di Palma, peraltro, ove la si voglia leggere con rigore ed alla stregua della norma penale, costituisce il suggello dell'intero impianto probatorio. Essa risponde ai dubbi del senatore Andò sulla attendibilità delle registrazioni del famoso *computer*: risponde al tentativo difensivo dell'onorevole Darida, con cui il medesimo ha cercato di insinuare il dubbio sulla precostituzione di quelle registrazioni e non modifica affatto il titolo del reato. No, onorevoli colleghi, la lettera conferma che il pagamento è avvenuto, che è stato effettuato nell'entità e con le modalità affermate dal De Mico! Quindi non solo non elimina ma presuppone il fatto (corruttivo o concussivo che ritenere lo si voglia), giacché tanto l'articolo 317 quanto l'articolo 318 del codice penale parlano di «vantaggi per sé e per altri».

La questione, poi, se la dazione, a seguito del fatto concussivo o corruttivo, sia avvenuta nei confronti di un partito, potrà essere acclarata dalla giustizia ordinaria, poiché essa può anche non configurare un reato ministeriale ed integrare altra e diversa figura di reato, cioè l'illegittimo finanziamento dei partiti.

Ecco allora, onorevoli colleghi, che la richiesta di ulteriori indagini non è fondata su vere esigenze probatorie, ma dissvela il suo significato che è quello di un tentativo di allontanare il momento della giustizia: un espediente — dicevo prima — in nulla diverso dai mille espedienti che purtroppo hanno punteggiato la vita della giustizia politica e totalmente screditato lo stesso nostro sistema politico.

Vengo ora al secondo motivo, al richiamo che si fa alla volontà popolare e all'esito referendario. Ma è veramente

possibile fare tale richiamo, onorevoli colleghi? Contro cosa si è pronunciato il popolo italiano? Contro un sistema di giustizia che ha ignorato la legge penale sostituendovi le deliberazioni di maggioranza, contro lo stravolgimento di ogni regola di giustizia e di trasparenza, che è ciò che è avvenuto per decenni nella Commissione inquirente, ed in questo Parlamento, che è l'organo delegante. Attenzione a questa argomentazione! Potete credere veramente che il popolo italiano sia contrario a che governanti non degni siano sottoposti all'immediato giudizio della Corte costituzionale? Mi rivolgo soprattutto a voi, colleghi della maggioranza: non avete forse votato ieri l'archiviazione di uno scandalo di proporzioni gigantesche? E allora come spiegherete al popolo italiano che, in nome della sua volontà, non si possono accusare i ministri e si possono invece archiviare i procedimenti contro di loro?

Ho sentito qui, infine, parlare di conflitti, da sponde autorevoli, ed anche fuori di qui rimbalzano, sulle pagine dei giornali, pareri allarmanti: si configurano conflitti insanabili. Noi non apprezziamo questi pareri e non li condividiamo. Non li apprezziamo, anzitutto, perché non tengono in nessun conto la legge vigente, e questo non è certo un atteggiamento che onori il Parlamento; non li condividiamo inoltre, perché essi appaiono spesso più speciosi che reali, quando non addirittura interessati.

Quali conflitti — io mi chiedo e vorrei la vostra attenzione su questo punto — possono infatti derivare dalla nostra deliberazione, quali conflitti diversi da quelli che già oggi non siano possibili e sui quali nessuna rilevanza quindi è destinata ad assumere la deliberazione, quale che sia, che andremo a prendere?

Uno dei possibili conflitti è stato illustrato dall'onorevole Buffoni, ma non solo da lui. Si dice: è già stata approvata in Parlamento in seconda lettura la legge di revisione costituzionale. In proposito voglio riferire un parere che è ben più autorevole del mio, quello di Costantino Mortati. Sostiene il Mortati che il pro-

getto di legge approvato in seconda lettura senza la maggioranza richiesta dall'articolo 138 della Costituzione non perde il suo carattere di progetto, essendo necessaria perché diventi legge la successiva integrazione con la volontà popolare, espressa in modo esplicito, attraverso il referendum, o implicito, mediante la non richiesta di referendum; e che la prima pubblicazione viene effettuata solo ai fini di conoscenza di una legge che, appunto, è suscettibile di essere sottoposta a referendum. Tanto è vero che la legge, dopo la promulgazione, sarà nuovamente pubblicata; solo allora essa verrà ad esistere in quanto tale. Se questo è vero, la legge che determina e regola i nostri comportamenti è la attuale normativa costituzionale: gli articoli 96, 134, e 135 della Costituzione e la legge costituzionale del 1953.

Il secondo ordine di conflitti che viene ventilato è legato al principio costituzionale della precostituzione del giudice. Anche tale aspetto è stato richiamato in questa sede. Ebbene, anche a tale riguardo è senz'altro possibile che si sollevi un conflitto, ma ciò non dipende in alcun modo dalla nostra deliberazione, giacché questo principio è riconducibile al momento del fatto commesso e quindi su di esso in nulla inciderà la deliberazione di oggi o di domani.

Il terzo ordine di conflitti attiene all'incidenza della normativa che sposta la giurisdizione mentre il giudizio è in corso. Se è già pendente il giudizio dinanzi alla Corte costituzionale — si dice — si creerà un conflitto tra questa e l'autorità giudiziaria ordinaria che avrà giurisdizione in materia a seguito dell'entrata in vigore della nuova norma costituzionale. Neppure questo, colleghi, è esatto, perché nel caso specifico, voi tutti potete insegnarmi, il procedimento è già aperto, in quanto esso si radica con il deposito delle relazioni in Parlamento. Di conseguenza, un conflitto è già possibile; di contro, nessuno dei conflitti prefigurati, temuti e minacciati dipende dalla nostra deliberazione. Peraltro, se sono possibili conflitti (una simile eventualità può aver luogo),

ciò è dovuto al fatto che si è modificata una materia relevantissima. D'altronde questo succede quando si modifica materia attinente alla giurisdizione o anche solo alla competenza; ed è sempre successo nel nostro paese. Non sarà questo, non può essere questo il motivo che fa deflettere il Parlamento dalla giusta decisione.

Credo anche che sia sostenibile che l'invio del procedimento alla Corte potrebbe accelerare la soluzione dei conflitti, qualora venissero posti in essere, giacché sarebbe comunque la Corte, in tal caso, il giudice dei conflitti stessi. L'argomento, quindi, vale esattamente al contrario: non si perderà ma si guadagnerà tempo, tenuto anche conto, onorevoli colleghi, che la nuova normativa, per far diventare veramente operativa la nuova deliberazione del Parlamento in ordine all'autorizzazione a procedere, richiede circa un anno.

La Corte, invece, potrà trattenere o concludere il giudizio se lo riterrà di sua competenza, oppure potrà rinviare la questione all'autorità giudiziaria ordinaria ben prima del termine cui ho fatto in precedenza riferimento, nel caso in cui, invece, gli atti fossero rinviati alla Commissione.

Non possiamo, quindi, mediante queste motivazioni, sottrarci all'obbligo di pronuncia che ci viene imposto dalla Costituzione e dalla legge costituzionale. Proprio noi parlamentari del gruppo comunista, che abbiamo contribuito in modo rilevante a tradurre in nuove norme costituzionali l'esito referendario (con le riserve che abbiamo avanzato in quella sede circa l'indebita estensione dell'esimente, sulla quale non voglio tornare in questa occasione), non possiamo essere sospettati di non voler rispettare la volontà popolare; ma il pieno rispetto della volontà popolare esige innanzitutto il pieno rispetto della legge. Non ammette scorciatoie, non ammette vie traverse. Il legislatore fa e modifica le leggi, ma non credo che le possa violare.

Vengo ora alla seconda questione che sta prendendo corpo in queste ore, cioè

alla richiesta di mantenere riuniti i procedimenti nei confronti dei laici e dei ministri. È noto che con sentenza del giudice istruttore milanese, che dichiarava la mancanza di giurisdizione, sono stati trasmessi al Parlamento in seduta comune gli atti relativi ad alcuni laici, e precisamente Mazzani, Marinangeli, Di Palma, De Mico nonché Alpi, atto quest'ultimo trasmesso con declinatoria di giurisdizione, ex articolo 74 del codice di procedura penale, dal procuratore della Repubblica di Milano. La Commissione ha chiesto (del resto non poteva fare diversamente in quel momento) che per tali procedimenti fosse disposta la separazione, ex articolo 49 ultimo comma del codice di procedura penale, e che, conseguentemente, gli atti fossero ritrasmessi all'autorità giudiziaria ordinaria.

Va subito precisato, senatore Andò, che non ci sarà il ventilato conflitto, giacché questa è la soluzione esplicitamente indicata dai giudici milanesi.

Va ricordato inoltre che, vigente l'articolo 5, la Commissione non ritenne allora di disporre alcuna riunione, che peraltro non fu richiesta dai giudici genovesi che stavano a quell'epoca svolgendo le indagini. Tuttavia ciò non impedì alla Commissione stessa di espletare indagini minuziose, di acquisire tutti gli elementi probatori attraverso il libero interrogatorio, previsto dall'articolo 348-bis del codice di procedura penale, degli imputati negli altri procedimenti e di ricevere dalla magistratura ogni risultanza probatoria. Nel nostro caso invece, attraverso la separazione dei procedimenti, potrebbero inserirsi conflitti di natura costituzionale che noi stessi potremmo innescare.

Che dei comuni cittadini possano essere coinvolti nel procedimento di accusa così tassativamente delineato dalla Costituzione per i soggetti indicati nell'articolo 96 è peraltro questione che ha travagliato e travaglia i nostri costituzionalisti e che non può non suscitare gravi perplessità. Il giudizio sui laici nella speciale giurisdizione penale costituzionale rischia — questo sì! — di aprire conflitti di costituzionalità: basti pensare ai ruoli che pos-